

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 46

01 MAR. 2016

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 13/2013 del 15/2/2013, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Bellinghieri Rosaria C.F. BLLRSR52H16E532E, nata a Lentini il 16/6/1952 e residente a San Giovanni La Punta in Via Balatelle n° 18, nella sua qualità di trasgressore, per violazione di cui agli artt. 14 e 15 dell'Ordinanza Sindacale n° 06 del 15/5/2012, in quanto non risultava munita di idonea attrezzatura per pulire immediatamente il suolo imbrattato dalle deiezioni del proprio cane, e per non aver effettuato la immediata pulizia del suolo imbrattato dalle deiezioni del proprio cane;

L'infrazione è stata accertata alle ore 19,15 del 15/2/2013, in Via Balatelle n° 18;

Constatata la regolarità della contestazione/notifica avvenuta in data 15/2/2013;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Visto il D.L. 12/3/78 n° 59 convertito in legge 18/5/978 n° 191;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Alla suddetta di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 50,00 più Euro 7,20 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 57,20;

INGIUNGE


Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 01 MAR. 2016 -

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

isp.
isp.



Il Dirigente P.M.

[Handwritten signature]

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.